

Codice DB1202

D.D. 27 novembre 2013, n. 207

Ferrovia To-Ceres. DPR 753/80: autorizzazione ai sensi dell'art.60, in deroga alle distanze legali di cui all'art.49, e nulla osta ai sensi dell'art.58, in merito alle opere in variante alla costruzione di nuovo fabbricato adibito a parcheggio pubblico interrato, nuove opere e realizzazione di parcheggio a raso su terreno ubicato nel Comune di Balangero, foglio 18 mappali nn.580, 587 e 591. Proprieta' Soc. SIRIO sas.

PREMESSO CHE

il sig. GARIGLIETTI Dario, in qualità di legale rappresentante della società SIRIO s.a.s., proprietaria dell'area oggetto di realizzazione delle opere, ha presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato G.T.T.), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 e nulla osta ai sensi dell'art. 58 del citato D.P.R., in merito alle opere in variante alla costruzione di nuovo fabbricato adibito a parcheggio pubblico interrato, nuove opere e realizzazione di parcheggio a raso su terreno ubicato nel comune di Balangero, foglio 18, mappali nn. 580, 587 e 591; i fabbricati oggetto di autorizzazione in deroga sono posti ad una distanza minima di m 22,46 dalla più vicina rotaia (m 21,00 dal piede del rilevato).

Contestualmente alla richiesta, il sig. GARIGLIETTI Dario, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura;

con determinazione dirigenziale n. 108 del 16/05/2011, il settore scrivente ha rilasciato al sig. GARIGLIETTI Dario, in qualità di legale rappresentante della società SIRIO s.a.s., proprietaria dell'area oggetto di realizzazione delle opere, il Nulla Osta per il rilascio, sul terreno distinto al C.T. al foglio n. 18, mappale n. 68, dell'autorizzazione all'esecuzione di un parcheggio e di una strada pubblica in parallelismo alla linea ferroviaria Torino-Ceres, ad una distanza minima di 5 m dalla più vicina rotaia, nonché l'autorizzazione in deroga alle distanze legali previste dall'art. 49 del D.P.R. 753/80, ai sensi dell'art. 60 del citato D.P.R., per la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato, posto ad una quota di m 3,90 entro terra, ad una distanza di m 5 dal binario ferroviario;

come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il 29/08/2013 il G.T.T. ha trasmesso al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, con nota n. 14000 491/DEF, acquisita agli atti con prot. n. 4526/DB1200 del 08/09/2013, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Con la medesima nota, il G.T.T. ha dichiarato che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;

allegato alla documentazione progettuale è stato trasmesso il parere favorevole del Comune di Balangero, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, espresso in data 10/07/2013 con prot. n. 5089;

gli interventi in variante, così come riportati in istanza, consistono in:

- realizzazione di locali interrati (rampa carraia, parte di area di manovra di accesso all'interrato stesso e parte del locale interrato ubicato sotto il fabbricato "A") ad una distanza minima dalla più vicina rotaia di m 23,10;
 - una cabina elettrica ad una distanza dalla più vicina rotaia di m 22,46;
 - un fabbricato "A" (parte di locale adibito a deposito) ad una distanza dalla più vicina rotaia di m 29,28;
 - un fabbricato "B" (parte di struttura) ad una distanza dalla più vicina rotaia di m 26,76;
 - rinuncia alla realizzazione di fabbricato adibito a parcheggio interrato, posto ad una quota di m 3,90 entro terra;
- il tutto meglio identificato nella relazione e negli elaborati grafici allegati all'istanza;

in data 16/09/2013, con nota prot. n. 4667/DB1202, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 7/2005.

ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il 16/09/2013, con nota prot. n. 4668/DB1202, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza;

il 25/09/2013 un funzionario, su incarico del Dirigente del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, alla presenza del tecnico incaricato, del richiedente e di un rappresentante del G.T.T, ha effettuato una visita di sopralluogo come previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, nel corso della quale è stata verificata la corrispondenza dello stato di fatto alla documentazione presentata.

A seguito di riscontri oggettivi è stato richiesto, al tecnico incaricato ed al legale rappresentante della società proprietaria dell'area, di trasmettere un'integrazione alla domanda al fine dell'ottenimento del nulla osta ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 753/1980 relativamente agli interventi di sistemazione del piazzale antistante la stazione di Balangero, previsti nelle tavole progettuali al mappale 591 ma non richiamati nell'istanza.

Della citata visita è stato redatto apposito verbale depositato agli atti;

a seguito dell'esito del sopralluogo, in data 27/09/2013 il richiedente ha trasmesso l'integrazione alla domanda, pervenuta agli atti in data 30/09/2013 n. prot. 4928/DB1200. Il 03/10/2013 con nota prot. n. 5001/DB1202, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione pervenuta richiedendo l'integrazione del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza già richiesto in data 16/09/2013;

in data 03/10/2013 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, con nota prot. n. 02048, acquisita agli atti con prot. n. 5198/DB1200 del 14/10/2013, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo al Settore scrivente copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda; tale Nulla Osta è stato integrato con successiva nota n. prot. 02237 del 08/11/2013, pervenuta agli atti in data 19/11/2013 con n. prot. 5910/BD1202.

CONSIDERATO CHE

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 1, del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino – Ceres ed il parere favorevole del Comune di Balangero, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 16/R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

vista la Legge 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 7 del 4 luglio 2005: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. 422/1997;

visti gli artt. 39, 49, 52, 58 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 14000 491/DEF del 29/08/2013;

viste le note di questo Settore prot. n. 4667, 4668 del 16/09/2013 e n. 5001 del 03/10/2013;

vista le note dell'U.S.T.I.F., prot. n. 02048 del 03/10/2013 e n. 02237 del 08/11/2013;

visto il verbale della visita di sopralluogo del 25/09/2013;

vista la nota del Comune di Balangero prot. n. 5089 del 10/07/2013.

IL DIRIGENTE

determina

di rilasciare, alla società SIRIO s.a.s., proprietaria dell'area oggetto di realizzazione delle opere, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 e il nulla osta ai sensi dell'art. 58 del citato D.P.R., in merito alle opere in variante alla

costruzione di nuovo fabbricato adibito a parcheggio pubblico interrato, nuove opere e realizzazione di parcheggio a raso su terreno ubicato nel comune di Balangero, foglio 18, mappali nn. 580, 587 e 591, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 08/09/2013 con prot. n. 4526/DB1200 nonché secondo l'integrazione all'istanza pervenuta in data 30/09/2013 n. prot. 4928/DB1200;

che gli interventi di sistemazione superficiale (realizzazione di parcheggio a raso e sistemazione piazzale antistante la stazione di Balangero) autorizzati ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 753/1980, dovranno essere regolarizzati con apposita convenzione con la Società esercente la ferrovia;

che le opere di illuminazione dell'area e di sistemazione delle aree verdi dovranno essere realizzate nel rispetto degli art. 39 e 52 del D.P.R. 753/1980, come dichiarato dal progettista;

che il Richiedente deve mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti